REGOLAMENTO (CE) N. 376/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 9 paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 18, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (²), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (³). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazione e di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa di prodotti agricoli è soggetta alla presentazione di detti titoli. Occorre pertanto precisarne il campo d'applicazione, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto.
- (3) Qualora taluni prodotti siano posti sotto il regime del perfezionamento attivo, le autorità competenti possono consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa trasformazione. Per garantire una buona gestione del mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica. Tuttavia, quando il prodotto effettivamente immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da prodotti di base provenienti in parte da paesi terzi e in parte dal mercato comunitario, occorre prendere in considerazione unicamente i prodotti di base provenienti dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi.

- (4) I titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell'organizzazione comune dei mercati. Nell'intento di semplificare le procedure amministrative, appare opportuno dispensare dalla presentazione dei titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata le operazioni che interessano quantitativi di scarsa entità.
- (5) Non occorre un titolo d'esportazione per l'approvvigionamento di natanti e aeromobili nella Comunità. Per i medesimi motivi, tale disposizione dovrebbe valere anche per le consegne effettuate alle piattaforme e alle navi da guerra nonché per le operazioni di approvvigionamento nei paesi terzi. Per gli stessi motivi, è bene esonerare dalla presentazione dei titoli le operazioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (4).
- (6) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo.
- (7) Per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo, occorre prevedere il rilascio di estratti di titoli, aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti.
- (8) La regolamentazione comunitaria relativa ai diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità. Una tale norma esige l'adozione di disposizioni comuni relative alle modalità di compilazione e di utilizzazione di titoli, all'istituzione di formulari comunitari ed all'attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra Stati membri.
- (9) L'impiego dei procedimenti informatici nei vari settori dell'attività amministrativa sostituisce progressivamente la gestione manuale dei dati. È quindi opportuno poter utilizzare anche i procedimenti informatici ed elettronici in occasione del rilascio e dell'utilizzazione dei titoli.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) dal 1º luglio 2008.

pag. 1) dal 1º luglio 2008. (2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).

⁽³⁾ Cfr. allegato IV.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).

(10) I regolamenti comunitari istitutivi di tali titoli dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli. Occorre definire il momento in cui è assolto l'obbligo d'importare o di esportare.

IT

- (11) Il titolo da utilizzare recante fissazione anticipata della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria del prodotto. Per taluni miscugli, la determinazione del tasso della restituzione non dipende dalla classificazione tariffaria del prodotto, bensì dalle norme specifiche previste. Pertanto, qualora il componente in base al quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponda alla classificazione tariffaria del miscuglio, occorre stabilire che il miscuglio importato o esportato non può beneficiare del tasso fissato in anticipo.
- Talvolta vengono utilizzati titoli d'importazione per ge-(12)stire regimi quantitativi all'importazione. Tale gestione è possibile soltanto quando si conoscono entro periodi di tempo relativamente brevi le importazioni effettuate tramite i titoli rilasciati. In tal caso la presentazione delle prove di utilizzazione dei titoli non è solo richiesta nel quadro di una corretta gestione amministrativa, ma diventa un elemento essenziale della gestione di tali regimi quantitativi. La prova è fornita con la presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, degli estratti. È possibile fornire la prova in questione entro un termine relativamente breve. Occorre pertanto fissare tale termine, che si applica quando vi fa riferimento la regolamentazione comunitaria sui titoli utilizzati per gestire i regimi quantitativi.
- (13) L'importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può, in taluni casi, essere minimo. Per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti, è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione.
- (14) Tenuto conto che, in pratica, l'utilizzatore del titolo può essere diverso dal titolare o dal cessionario del titolo stesso, è opportuno, per motivi di certezza giuridica e di efficienza nella gestione, specificare chi è autorizzato a impiegare il titolo. A tale scopo occorre stabilire un collegamento tra il titolare del titolo e la persona che effettua la dichiarazione doganale.
- (15) Il titolo d'importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare. Esso deve essere pertanto presentato all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.

- (16) Nel caso delle procedure semplificate d'importazione o di esportazione, è possibile esonerare dalla presentazione del titolo ai servizi doganali qualora tale presentazione possa essere effettuata in un secondo tempo. Tuttavia, l'importatore o l'esportatore deve essere in possesso del titolo alla data considerata come data di accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.
- (17) Per motivi di semplificazione, è possibile rendere più flessibile la regolamentazione in vigore e autorizzare gli Stati membri a instaurare una procedura semplificata per quanto riguarda il circuito amministrativo dei titoli, che preveda la conservazione del titolo da parte dell'organismo emittente, o eventualmente da parte dell'organismo pagatore se si tratta di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.
- (18) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio. Nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente o a inesattezze evidenti e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli o degli estratti errati e il rilascio di titoli opportunamente corretti.
- (19) Se un prodotto è sottoposto a uno dei regimi semplificati di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (¹), o all'appendice I, titolo X, capitolo 1, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, nessuna formalità dev'essere espletata presso l'ufficio doganale dal quale dipende la stazione di confine, qualora il transito inizi all'interno della Comunità e debba terminare all'esterno della stessa. In caso di applicazione di uno di tali regimi, è opportuno, per motivi di semplificazione della procedura amministrativa, prevedere modalità particolari per lo svincolo della cauzione.
- (20) Può verificarsi, in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, che il documento comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, anche se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione, nei casi di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (²). Una tale situazione può creare intralci al commercio. In tali casi, occorre riconoscere come equivalenti altri documenti.

⁽¹) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

pag. 6).
(2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 159/2008 (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 19).

- (21) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli di cui sopra dispongono che la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se, durante il periodo di validità del titolo, l'importazione o l'esportazione non è stata realizzata o lo è stata soltanto parzialmente. È opportuno precisare le disposizioni applicabili in materia, specie in caso di mancata esecuzione per causa di forza maggiore degli impegni assunti. In tali casi, l'obbligo di importare o esportare può essere considerato come annullato o la durata di validità del titolo può essere prorogata. Tuttavia, per evitare eventuali perturbazioni nella gestione di mercato, occorre limitare detta proroga a un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla scadenza della validità iniziale.
- (22) Per semplificare la procedura amministrativa, è opportuno prevedere che la cauzione possa essere integralmente svincolata quando l'importo totale incamerato è trascurabile.
- (23) Lo svincolo della cauzione costituita al momento del rilascio dei titoli è subordinato alla presentazione agli organismi competenti della prova che le merci in oggetto hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
- (24) Può accadere che la cauzione venga svincolata, per vari motivi, senza che l'obbligo di importare o di esportare sia stato effettivamente rispettato. In tal caso, occorre ricostituire la cauzione indebitamente svincolata.
- (25) Al fine di sfruttare pienamente le possibilità di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano delle restituzioni, risulta necessario creare un meccanismo che incentivi gli operatori a restituire rapidamente all'organismo emittente i titoli che non prevedono di utilizzare. Occorre inoltre creare un meccanismo che incoraggi gli operatori a restituire rapidamente i titoli all'organismo emittente dopo la data di scadenza, in modo che le quantità non utilizzate possano essere reimpiegate quanto prima possibile.
- (26) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (¹), se l'ultimo giorno di un periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina allo spirare del giorno lavorativo successivo. In virtù di tale disposizione, il periodo di utilizzazione dei titoli viene in alcuni casi prolungato. La misura in causa, intesa a facilitare gli scambi, non deve avere per effetto di modificare le condizioni economiche delle operazioni d'importazione o di esportazione.

- (27) In alcuni settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli i titoli di esportazione vengono rilasciati soltanto dopo un periodo di riflessione. Tale periodo deve consentire di valutare la situazione del mercato e di sospendere eventualmente, soprattutto in caso di difficoltà, le domande pendenti, il che comporta il rigetto delle domande stesse. Occorre precisare che la possibilità di sospensione concerne anche i titoli chiesti nell'ambito dell'articolo 47 del presente regolamento e che, decorso il periodo di riflessione, la domanda di titolo non può più essere colpita da una nuova misura di sospensione.
- (28) A norma dell'articolo 844, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti agricoli esportati in base a un titolo di esportazione o di fissazione anticipata beneficiano delle disposizioni relative al regime delle merci in reintroduzione unicamente ove si ottemperi alle disposizioni comunitarie in materia di titoli. È necessario prevedere modalità particolari di applicazioni del regime dei titoli per i prodotti che beneficiano delle disposizioni del suddetto regime.
- (29) A norma dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le merci immesse in libera pratica corredate di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata possono beneficiare del regime di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione solamente se è accertato che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione di immissione in libera pratica per quanto riguarda il titolo.
- (30) L'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ha previsto, in generale, talune modalità d'applicazione dell'articolo 896 dello stesso regolamento, in particolare che le autorità incaricate del rilascio dei titoli debbano fornire un attestato.
- (31) È necessario stabilire nel presente regolamento l'insieme delle modalità necessarie all'applicazione dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In taluni casi, è possibile soddisfare alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 senza dover utilizzare l'attestato di cui all'articolo 880 dello stesso regolamento.
- Quando i titoli d'importazione sono utilizzati per fissare il dazio preferenziale all'importazione nell'ambito di contingenti tariffari può esistere un rischio di frode consistente nell'utilizzazione di titoli falsificati, specie nei casi in cui ci sia una forte differenza tra dazio pieno e dazio ridotto o dazio zero. Per ovviare a tale rischio di frode occorre creare un meccanismo di controllo dell'autenticità dei titoli presentati.

Se un titolo d'importazione valido per un prodotto agricolo viene utilizzato anche per gestire un contingente tariffario per il quale è stato concesso un regime preferenziale, tale regime è attribuito agli importatori nell'ambito del titolo, che, in alcuni casi, dev'essere accompagnato da un documento di un paese terzo. Per evitare il superamento del contingente, il regime preferenziale dev'essere applicato fino a concorrenza della quantità per la quale è stato rilasciato il titolo. Tuttavia, per agevolare l'operazione d'importazione, occorre ammettere la tolleranza di cui all'articolo 7, paragrafo 4, ma precisando al tempo stesso che la parte delle quantità che, a causa di tale tolleranza, supera la quantità indicata sul titolo non beneficia del regime preferenziale e dev'essere importata a dazio intero.

IT

Le misure previste dal presente regolamento sono con-(34)formi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PORTATA DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, di seguito «titoli», istituito o previsto dagli articoli seguenti:

- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (1) (carni suine),
- articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (2) (uova),
- articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (3) (pollame),
- articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio (4) (ovoalbumina e lattoalbumina),
- (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 2759/75sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1º luglio 2008.
- GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1º luglio
- (3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1º luglio
- (4) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

- articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (5) (carni bovine),
- articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (6) (latte e prodotti lattiero-caseari),
- articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (7) (vini),
- articolo 13 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio (8) (carni ovine e caprine),
- articolo 9 del regolamento (CE) n. 1784/2003 (cereali),
- articolo 10 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (9) (riso),
- articolo 10 del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio (10) (olio d'oliva e olive da tavola),
- articolo 22 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (11) (prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato),
- articolo 4 del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio (12) (sementi),
- articolo 23 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (13) (zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina),
- articoli da 28 a 32 e articolo 40 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio (14) (ortofrutticoli),
- (5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1º luglio 2008.
- (6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 16 luglio 2008.
- GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
- (8) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Il regolamento (CE) n. 2529/2001 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 16 luglio 2008.
- (9) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 16 settembre 2008.
- $(^{10})$ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37. Il regolamento (CE) n. 865/2004 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1º luglio 2008.
- (11) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. (12) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3. Il regolamento (CE) n. 1947/2005 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 16 luglio 2008.
- (13) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 dal 1º ottobre
- (14) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

 parte III, capo II, sezione I e parte III, capo III, sezione I del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (piante vive e floricoltura, banane e alcole).

CAPO II

CAMPO D'APPLICAZIONE DEI TITOLI

Articolo 2

Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per i prodotti:

- a) che non formano oggetto di immissione in libera pratica nella Comunità; o
- b) per i quali l'esportazione è effettuata:
 - i) nel quadro di un regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente; ovvero
 - ii) nel quadro del regime particolare che consente l'esportazione senza riscossione dei dazi all'esportazione, di cui all'articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

- 1. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti al regime di perfezionamento attivo e non contenenti alcuni dei prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica, sempreché quest'ultimo sia soggetto alla presentazione di un tale titolo.
- 2. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti a uno dei regime di cui al paragrafo 1 e contenenti contemporaneamente:
- a) uno o più prodotti di base che si trovavano in una delle situazioni indicate all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, ma che attualmente non lo sono più dal momento che sono stati incorporati nel prodotto effettivamente immesso in libera pratica; e
- b) uno o più prodotti di base che non si trovavano in una delle situazioni indicate all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato;

in deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento, è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per ciascuno dei prodotti di base di cui alla lettera b) del presente paragrafo, effettivamente utilizzato, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

Tuttavia, il titolo d'importazione non dev'essere presentato allorché il prodotto effettivamente immesso in libera pratica non è soggetto alla presentazione di tale titolo.

- 3. Il titolo o i titoli d'importazione presentati all'atto dell'immissione in libera pratica di un prodotto nei casi indicati nei paragrafi 1 e 2 non possono comportare fissazione anticipata.
- 4. All'atto dell'esportazione di un prodotto sottoposto a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e contenente uno o più prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo di esportazione per ciascuno di questi prodotti di base, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

Tuttavia, il titolo di esportazione non dev'essere presentato allorché il prodotto effettivamente esportato non è soggetto alla presentazione di tale titolo, fatte salve le disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione di cui al terzo comma.

All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione all'esportazione fissata in anticipo per uno o più dei loro componenti, ai fini dell'applicazione del regime dei titoli viene presa in considerazione esclusivamente la situazione doganale di ciascuno dei componenti in causa.

Articolo 4

- 1. Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni:
- a) di cui agli articoli 36, 40, 44 e 45 e all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999; oppure
- b) di natura non commerciale; o
- c) di cui al regolamento (CEE) n. 918/83; o
- d) i cui quantitativi sono inferiori o uguali ai quantitativi che figurano nell'allegato II.

In deroga alle disposizioni del primo comma, un titolo deve essere presentato quando l'operazione di esportazione o importazione ha luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo.

Gli Stati membri adottano misure per evitare abusi nell'applicazione del presente paragrafo, in particolare quando una sola operazione d'importazione o d'esportazione è coperta da più dichiarazioni d'importazione o d'esportazione chiaramente prive di qualsiasi giustificazione economica o di altra natura.

- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sono considerate operazioni di natura non commerciale:
- a) nel caso di importazioni, quelle effettuate da privati o, nel caso di spedizioni, quelle destinate a privati e che rispondono a criteri stabiliti dalle disposizioni preliminari del titolo II, lettera D, punto 2, della nomenclatura combinata;

- IT
- b) nel caso di esportazioni, quelle effettuate da privati e che rispondono, *mutatis mutandis*, ai criteri di cui alla lettera a).
- 3. Gli Stati membri sono autorizzati a non esigere titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto umanitario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- a) gli interessati che intendono beneficiare dell'esenzione non chiedono restituzioni;
- b) le spedizioni sono occasionali, riguardano prodotti e merci vari e sono limitate a un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto; e
- c) le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamente alla destinazione e/o all'impiego dei prodotti o merci e al buon fine dell'operazione.

La casella 44 della dichiarazione di esportazione reca la seguente dicitura: «Nessuna restituzione — articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 376/2008».

Articolo 5

All'immissione in libera pratica di prodotti che beneficiano delle disposizioni del titolo VI, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, concernenti il cosiddetto «regime delle merci in reintroduzione», non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo.

Articolo 6

- 1. Nessun titolo d'esportazione è richiesto, né può essere presentato al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione dei prodotti per i quali l'esportatore dimostri che relativamente a tali prodotti è stata presa una decisione favorevole di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, conformemente alle disposizioni del titolo VII, capo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- 2. Se l'esportazione di prodotti è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione e se le autorità competenti accettano la dichiarazione di riesportazione prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, deve essere presentato un titolo d'esportazione. Quest'ultimo non può comportare la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Portata dei titoli e degli estratti di titoli

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione o d'esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

2. Il titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione obbliga a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo specificato dei prodotti in questione.

Se l'esportazione dei prodotti è soggetta alla presentazione di un titolo d'esportazione, il titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione determina il diritto di esportare e il diritto alla restituzione.

Se l'esportazione dei prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo d'esportazione, il titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione determina soltanto il diritto alla restituzione.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

- 3. I titoli obbligano a importare dal paese o dal gruppo di paesi o ad esportare verso il paese o il gruppo di paesi indicati nel titolo, nei casi di cui all'articolo 47 e in quelli in cui tale obbligo è previsto dalla regolamentazione comunitaria specifica di ciascun settore di prodotti.
- 4. Allorché il quantitativo importato o esportato è superiore del 5 % al massimo del quantitativo indicato nel titolo, esso è considerato importato o esportato in base a quest'ultimo.
- 5. Allorché il quantitativo importato o esportato è inferiore del 5 % al massimo del quantitativo indicato nel titolo, l'obbligo di importare o di esportare è considerato adempiuto.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

- IT
- 6. Per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, se il titolo è rilasciato per capo di bestiame, il risultato del calcolo del 5 % ivi previsto viene arrotondato, eventualmente, al numero intero di capi immediatamente superiore.
- 7. Se, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71, un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione è utilizzato il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del suo normale periodo di validità, tale titolo si considera utilizzato l'ultimo giorno del suo normale periodo di validità per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo.

Articolo 8

- 1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi. Il trasferimento può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto. Esso verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.
- 2. Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto.

In tal caso, l'organismo emittente appone nella casella 6 del titolo una delle diciture riportate nell'allegato III, parte A.

- 3. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o di retrocessione da parte del cessionario, l'organismo emittente o l'organismo o uno degli organismi designati da ciascuno Stato membro iscrive sul titolo o, se del caso, sull'estratto:
- a) il nome e l'indirizzo del cessionario, o la dicitura di cui al paragrafo 2;
- b) la data di tale iscrizione certificata mediante apposizione del suo timbro.
- 4. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data dell'iscrizione.

Articolo 9

Gli estratti di titoli producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.

Articolo 10

I titoli e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

Articolo 11

- 1. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un miscuglio, il miscuglio esportato non beneficia del tasso fissato in anticipo se la classificazione tariffaria del componente sul quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponde alla classificazione tariffaria del miscuglio.
- 2. Quando un titolo recante fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è utilizzato per esportare un assortimento, il tasso fissato in anticipo si applica soltanto al componente che ha la stessa classificazione tariffaria dell'assortimento.

SEZIONE 2

Domanda e rilascio di titoli

Articolo 12

1. Le domande di titolo sono inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati e/o compilati in conformità dell'articolo 17, pena l'irricevibilità.

Tuttavia, l'organismo competente può considerare ricevibile una domanda inviata mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, a condizione che vi figurino tutti i dati che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Gli Stati membri possono esigere che la telecomunicazione scritta e/o il messaggio elettronico siano seguiti dall'invio o dalla consegna diretta all'organismo competente di una domanda su formulario stampato o redatto in conformità dell'articolo 17. In tal caso è considerata come data di presentazione della domanda la data in cui la telecomunicazione scritta o il messaggio elettronico sono giunti all'organismo competente. Questa esigenza non inficia la validità della domanda presentata tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico.

Ove le domande di titolo siano presentate su supporto informatico, le autorità competenti dello Stato membro stabiliscono le modalità per la sostituzione della firma manoscritta con un'altra tecnica, eventualmente mediante l'utilizzo di un codice.

2. La domanda di titolo più essere revocata soltanto mediante lettera, telecomunicazione scritta o messaggio elettronico pervenuti all'organismo competente, salvo casi di forza maggiore, entro le ore 13 del giorno in cui è stata depositata.

Articolo 13

1. La domanda di titolo con fissazione anticipata della restituzione e il titolo stesso recano, nella casella 16, l'indicazione del codice a dodici cifre del prodotto secondo la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

Tuttavia, qualora il tasso delle restituzioni risulti identico per diversi codici di prodotto appartenenti a una stessa categoria, da determinare secondo la procedura di cui all' articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e negli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune di mercati, detti codici possono figurare congiuntamente sulle domande di titoli e sui titoli stessi.

- 2. Ove il tasso di restituzione risulti differenziato a seconda della destinazione, nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli devono essere indicati il paese o, se del caso, la zona di destinazione.
- 3. Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, quando un gruppo di prodotti viene definito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, i codici dei prodotti appartenenti al gruppo possono essere indicati nella domanda di titolo e nel titolo stesso, nella casella 22, preceduti dalla seguente dicitura: «gruppo di prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999».

Articolo 14

- 1. Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono respinte.
- 2. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione sufficiente presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.
- 3. Se per un titolo l'importo totale della cauzione è inferiore o pari a 100 EUR o se il titolo è compilato a nome di un organismo d'intervento, la cauzione non è richiesta.
- 4. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle facoltà di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'importo della cauzione viene richiesto allo scadere del termine di due mesi dalla data di scadenza del titolo.
- 5. La cauzione non è richiesta per i titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni verso i paesi terzi nel quadro di operazioni di aiuto alimentare non comunitarie effettuate da organismi a scopi umanitari a tal fine riconosciuti dallo Stato membro d'esportazione. Lo Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione gli organismi a scopi umanitari riconosciuti.
- 6. Ove si applichino i paragrafi 3, 4 e 5, le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, si applicano mutatis mutandis.

Articolo 15

Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle diciture riportate nell'allegato III, parte B, del presente regolamento.

La casella 7 reca l'indicazione del paese di destinazione. Tale titolo è valido esclusivamente per esportazioni da effettuarsi nell'ambito delle suddette operazioni di aiuto alimentare.

Articolo 16

- 1. Per «giorno della presentazione della domanda di titolo» si intende il giorno in cui l'organismo competente riceve la domanda, sempreché la riceva entro le ore 13, indipendentemente dal fatto che la domanda stessa sia consegnata direttamente all'organismo competente o gli sia inviata per lettera o telecomunicazione o posta elettronica.
- 2. Le domande di titolo pervenute all'organismo competente un sabato, una domenica, un giorno festivo ovvero un giorno lavorativo, ma dopo le ore 13, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione effettiva.
- 3. Quando è previsto un periodo specifico per la presentazione delle domande di titoli, espresso in numero di giorni, e l'ultimo giorno di tale periodo è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo suddetto termina alle ore 13 del primo giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, tale proroga non è presa in considerazione nel calcolo degli importi fissati dal titolo o per determinarne la durata di validità.

4. L'ora limite fissata dal presente regolamento è l'ora locale del Belgio.

- 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 18, paragrafo 1, le domande di titoli, i titoli e gli estratti di titoli sono compilati su formulari conformi ai modelli di cui all'allegato I. I formulari sono compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni comunitarie specifiche di ciascun settore di prodotti
- 2. I formulari dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2 e dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti compilino solo le domande anziché i blocchetti di cui al primo comma.

Nel caso in cui, in applicazione di una disposizione comunitaria, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente chiesto, il quantitativo chiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda di titolo.

I formulari degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.

- 3. I formulari, comprese le appendici, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso pari almeno a 40 grammi al metro quadrato. Il formato è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima compresa tra 5 mm in meno e 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza; l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce degli esemplari n. 1 e la faccia delle appendici sulla quale devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore verde per i formulari relativi all'importazione e di colore bistro per i formulari relativi all'esportazione.
- 4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: «AT» per l'Austria, «BE» per il Belgio, «BG» per la Bulgaria, «CZ» per la Repubblica ceca, «CY» per Cipro, «DE» per la Germania, «DK» per la Danimarca, «EE» per l'Estonia, «EL» per la Grecia, «ES» per la Spagna, «FI» per la Finlandia, «FR» per la Francia, «HU» per l'Ungheria, «IE» per l'Irlanda, «IT» per l'Italia, «LU» per il Lussemburgo, «LT» per la Lituania, «LV» per la Lettonia, «MT» per Malta, «NL» per i Paesi Bassi, «PL» per la Polonia, «PT» per il Portogallo, «RO» per la Romania, «SE» per la Svezia, «SI» per la Slovenia, «SK» per la Slovacchia e «UK» per il Regno Unito.

Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente.

5. Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina o con procedimenti informatici. Essi devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità,

designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare i richiedenti a compilare le sole domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole.

- 6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione.
- 7. All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei titoli e dei relativi estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 18

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, i titoli possono essere rilasciati e utilizzati ricorrendo a sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Tali titoli sono denominati di seguito «titoli elettronici».

Per quanto riguarda il suo contenuto, il titolo elettronico deve essere identico a quello su carta.

2. Il titolare o il cessionario del titolo, qualora debba utilizzare il titolo elettronico in uno Stato membro non collegato al sistema informatico di rilascio, ne chiede un estratto.

L'estratto è rilasciato immediatamente e senza spese supplementari, sull'apposito formulario previsto nell'articolo 17.

L'uso eventuale di tale estratto in uno Stato membro collegato al sistema informatico di rilascio è limitato all'estratto su carta.

- 1. Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in euro da riportare sui formulari di titoli comportano tre o più cifre decimali, viene fatta menzione soltanto delle prime due. In tal caso, la seconda cifra decimale è arrotondata all'unità superiore quando la terza è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la terza è inferiore a 5.
- 2. Tuttavia, se la conversione di somme espresse in euro si effettua in sterline, il limite delle prime due cifre decimali, di cui al paragrafo 1, è sostituito dal limite delle prime quattro cifre decimali. In tal caso, la quarta cifra decimale è arrotondata all'unità superiore quando la quinta decimale è uguale o superiore 5 ed è mantenuta invariata quando la quinta decimale è inferiore a 5.

Articolo 20

- 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18 sui titoli elettronici, i titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto «esemplare per il titolare» e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente e il secondo, detto «esemplare per l'organismo emittente» e recante il numero 2, rimane presso l'organismo stesso.
- 2. Se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello chiesto, l'organismo emittente indica:
- a) nelle caselle 17 e 18 del titolo, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato;
- b) nella casella 11 del titolo, l'importo della corrispondente cauzione.

La cauzione relativa ai quantitativi per i quali la domanda non è stata soddisfatta viene immediatamente svincolata.

Articolo 21

1. A richiesta del titolare o del cessionario del titolo e su presentazione dell'esemplare n. 1 dello stesso, l'organismo emittente o uno degli organismi designati dagli Stati membri può rilasciare uno o più estratti del documento.

Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto «esemplare per il titolare» e recante il numero 1, è rilasciato o inviato al richiedente e il secondo, detto «esemplare per l'organismo emittente» e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo.

L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, maggiorata della tolleranza. In tal caso, accanto alla quantità imputata nell'esemplare n. 1 del titolo è apposta la dicitura «estratto».

- 2. Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.
- 3. Gli esemplari n. 1 degli estratti utilizzati o scaduti vengono consegnati dal titolare all'organismo emittente del titolo, unitamente all'esemplare n. 1 del relativo titolo, affinché l'organismo possa correggere le imputazioni contenute nell'esemplare n. 1 del titolo sulla base delle imputazioni che figurano sugli esemplari n. 1 degli estratti.

Articolo 22

1. Ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità. Tut-

tavia, il titolo può essere utilizzato soltanto a decorrere dal suo rilascio effettivo.

2. Può essere previsto che la validità del titolo decorra dal giorno del rilascio effettivo; in questo caso, tale giorno viene incluso nel periodo di validità.

SEZIONE 3

Utilizzazione dei titoli

Articolo 23

- 1. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale è accettata:
- a) nel caso di un titolo d'importazione, la dichiarazione di immissione in libera pratica;
- b) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa all'esportazione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, punto i), del regolamento (CE) n. 800/1999, la dichiarazione in dogana deve essere effettuata dal titolare o, ove del caso, dal cessionario del titolo o dal loro rappresentante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

- 2. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato o tenuto a disposizione delle autorità doganali al momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
- 3. Dopo imputazione e vidimazione da parte dell'ufficio di cui al paragrafo 1, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o permettere che l'imputazione del titolo venga effettuata dall'interessato; tale imputazione è in ogni caso controllata e vidimata dall'ufficio competente.
- 4. Se il quantitativo importato o esportato non corrisponde al quantitativo imputato sul titolo, l'imputazione del titolo è rettificata per tener conto del quantitativo effettivamente importato o esportato, nei limiti del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo.

- 1. In deroga al disposto dell'articolo 23, uno Stato membro può consentire a che il titolo:
- a) venga depositato presso l'organismo emittente o l'autorità responsabile del pagamento della restituzione;

- IT
- b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, venga conservato nella base di dati dell'organismo emittente o dell'autorità responsabile del pagamento della restituzione.
- 2. Lo Stato membro in causa stabilisce i casi di applicazione del paragrafo 1 e le condizioni alle quali l'interessato deve soddisfare per poter beneficiare della procedura di cui allo stesso paragrafo. Le disposizioni adottate dallo Stato membro devono inoltre garantire parità di trattamento a tutti i titoli rilasciati nella Comunità.
- 3. Lo Stato membro determina l'autorità competente per l'imputazione e la vidimazione del titolo.

Tuttavia, l'imputazione e la convalida e vidimazione del titolo si considerano ugualmente effettuate qualora:

- a) sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; tale documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato;
- b) i quantitativi esportati sono stati introdotti in una banca dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici.

Si considera come data dell'imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

- 4. Al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, l'interessato deve in particolare segnalare, nel documento della dichiarazione, di avvalersi delle disposizioni del presente articolo e indicare il numero del titolo da utilizzare.
- 5. Nel caso di un titolo che autorizza l'importazione o l'esportazione, si può procedere allo svincolo delle merci solo se l'autorità competente ha comunicato all'ufficio doganale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, che il titolo indicato nel documento doganale è valido per il prodotto in questione ed è stato imputato.
- 6. Nel caso di prodotti esportati senza obbligo di presentazione di un titolo d'esportazione ma per i quali la restituzione è stata fissata mediante un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, se a seguito di un errore il documento utilizzato al momento dell'esportazione per beneficiare di una restituzione non reca alcun riferimento alle disposizioni del presente articolo e/o al numero del titolo o se l'informazione è errata, si può procedere alla regolarizzazione dell'operazione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'autorità cui compete il pagamento della restituzione dispone di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per il prodotto in questione, valido il giorno dell'accettazione della dichiarazione;
- b) l'autorità competente dispone di prove sufficienti per stabilire la correlazione tra la quantità esportata e il titolo d'esportazione.

Articolo 25

- 1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titoli non possono essere modificate dopo il rilascio.
- 2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano nel titolo o nell'estratto, il titolo o l'estratto viene restituito all'organismo emittente del titolo su iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.

Se ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, l'organismo emittente procede al ritiro dell'estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su ogni esemplare di questi nuovi documenti, recanti la dicitura «titolo corretto il ...» o «estratto corretto il ...», sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.

Se non ritiene necessario rettificare il titolo o l'estratto, l'organismo emittente vi appone la dicitura «verificato il ... ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 376/2008» e il proprio timbro

Articolo 26

- 1. Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all'organismo emittente su richiesta di quest'ultimo.
- 2. I servizi nazionali competenti che restituiscono o trattengono il documento contestato ai sensi del presente articolo o dell'articolo 25, ne rilasciano ricevuta all'interessato su sua espressa richiesta.

Articolo 27

Qualora lo spazio riservato alle imputazioni nei titoli o nei relativi estratti risulti insufficiente, le autorità che procedono all'imputazione possono unirvi una o più appendici contenenti le caselle d'imputazione previste a tergo dell'esemplare n. 1 dei titoli o dei relativi estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono il timbro per metà sui titoli o sui relativi estratti, e per metà sull'appendice e, quando sono utilizzate più appendici, per metà su ciascuna delle varie appendici.

Articolo 28

1. Quando sussistano dubbi in merito all'autenticità del titolo o dell'estratto di titolo o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali restituiscono il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo.

Questa procedura può essere applicata anche per sondaggio; in tal caso viene restituita solo una fotocopia del documento.

2. I servizi nazionali competenti che restituiscono il documento contestato conformemente al paragrafo 1, ne rilasciano ricevuta a richiesta dell'interessato.

Articolo 29

- 1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.
- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.
- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l'emissione dei titoli e degli estratti, per la riscossione dei prelievi all'esportazione e per il pagamento delle restituzioni all'esportazione. La Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 4. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

SEZIONE 4

Svincolo della cauzione

Articolo 30

Per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli:

- a) l'obbligo di importare è considerato adempiuto e il diritto all'importazione in base al titolo è considerato esercitato il giorno stesso dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), con riserva dell'immissione effettiva in libera pratica del prodotto;
- b) l'obbligo di esportare è considerato adempiuto e il diritto all'esportazione esercitato il giorno stesso dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 31

Il soddisfacimento di un'esigenza principale è attestato dalla presentazione della prova:

- a) per quanto riguarda le importazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), relativa al prodotto in causa;
- b) per quanto riguarda le esportazioni, dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), relativa al prodotto in causa; occorre inoltre fornire la prova:
 - i) in caso d'esportazione o di consegna assimilata a un'esportazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, che entro 60 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo casi di forza maggiore, il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nel caso di consegne assimilate alle esportazioni o, negli altri casi, ha lasciato il territorio doganale della Comunità. Ai fini del presente regolamento, le consegne di prodotti destinati esclusivamente a essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza del mare territoriale di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità:
 - ii) in caso di prodotti collocati nei depositi di approvvigionamento di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999, che entro 30 giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di assoggettamento al regime di cui trattasi, salvo casi di forza maggiore, il prodotto è stato immagazzinato in un deposito di approvvigionamento.

Tuttavia, qualora il termine di 60 giorni di cui al primo paragrafo, , punto i), o quello di 30 giorni di cui al primo paragrafo, , punto ii), venga superato, la cauzione è svincolata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

L'incameramento della cauzione in applicazione del secondo paragrafo non interviene per i quantitativi per i quali è applicata una riduzione della restituzione conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 per il mancato soddisfacimento dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 40, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Articolo 32

- 1. Le prove di cui all'articolo 31 sono fornite secondo le seguenti modalità:
- a) nei casi previsti dall'articolo 31, lettera a), mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 23 o dell'articolo 24;
- b) nei casi previsti dall'articolo 31, , fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 23 o dell'articolo 24.
- 2. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare.

Detta prova supplementare:

- a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui nel medesimo Stato membro:
 - i) sia emesso il titolo;
 - ii) sia accettata la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, , del presente regolamento; e
 - iii) il prodotto:
 - lasci il territorio doganale della Comunità; ai fini del presente regolamento, le consegne dei prodotti destinati esclusivamente a essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità,
 - sia fornito quale consegna a una delle destinazioni elencate nell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, ovvero
 - sia immagazzinato in un deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999;
- b) viene fornita negli altri casi mediante presentazione:

- i) dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5 di cui all'articolo 912 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, ovvero di copia o fotocopia certificate conformi dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5; ovvero
- ii) di un attestato rilasciato dall'organismo competente per il pagamento delle restituzioni in cui si certifica che sono soddisfatte le condizioni contemplate nell'articolo 31, , del presente regolamento; ovvero
- iii) di una delle prove equivalenti previste nel paragrafo 4 del presente articolo.

Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento.

Tuttavia, qualora venga utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, tale casella reca, oltre alla suddetta dicitura, anche il numero del titolo originale, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo emittente.

- I documenti di cui alla , punti i) e ii), sono inviati per via amministrativa all'organismo che ha rilasciato il titolo.
- 3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione d'esportazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, , il prodotto è sottoposto a uno dei regimi semplificati di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato a un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, , del presente articolo viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro «J» dell'esemplare di controllo T 5 è inserita, nella rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato III, parte D, del presente regolamento.

Nel caso di cui al primo comma, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:

- a) che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita; ovvero
- b) che i servizi interessati hanno preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata.

Se la cauzione è stata svincolata e se il prodotto non è esportato, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

4. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, , non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 33

Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, si considera come ultimo giorno del mese il giorno dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, , del presente regolamento.

Articolo 34

- 1. A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali è stata fornita la prova di cui all'articolo 31, sempreché sia stato importato o esportato un quantitativo pari almeno al 5 % di quello indicato nel titolo.
- 2. Fatto salvo il disposto degli articoli 39, 40 e 47, in caso di inadempimento dell'obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra:
- a) il 95 % del quantitativo indicato nel titolo; e
- b) il quantitativo effettivamente importato o esportato.

Se il titolo è rilasciato per capi di bestiame, il risultato del calcolo del 95 % di cui sopra viene eventualmente arrotondato al numero intero di capi immediatamente inferiore.

Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato è inferiore al 5 % di quello indicato nel titolo, la cauzione viene totalmente incamerata.

Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è inferiore o uguale a 100 EUR, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione.

Qualora sia stata indebitamente svincolata, totalmente o in parte, la cauzione deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo.

Tuttavia, la ricostituzione della cauzione svincolata non può essere richiesta oltre quattro anni dallo svincolo, sempre che l'operatore abbia agito in buona fede.

- 3. Per quanto riguarda il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione:
- a) se il titolo o un estratto di titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %. A tale fine, la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero;
- b) se il titolo o un estratto di titolo viene reso all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso del mese successivo all'ultimo giorno di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto ai titoli e agli estratti di titoli restituiti all'organismo emittente durante la campagna GATT per la quale sono stati rilasciati i titoli e purché questi ultimi siano restituiti più di 30 giorni prima della fine di tale campagna.

Il primo comma non si applica solamente qualora intervenga un'eventuale misura di sospensione della sua applicazione. Nel caso di un aumento della restituzione per uno o più prodotti la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati, sospendere l'applicazione del primo comma per i titoli chiesti prima dell'aumento della restituzione e che non sono stati resi all'organismo emittente entro il giorno precedente a tale aumento.

I titoli presentati in applicazione dell'articolo 24 del presente regolamento si considerano resi all'organismo emittente alla data alla quale l'organismo emittente riceve la richiesta del titolare del titolo di svincolare la cauzione.

- 4. La prova dell'utilizzazione del titolo prevista nell'articolo 32, paragrafo 1, deve essere fornita entro i due mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore.
- 5. La prova dell'uscita dal territorio doganale, o della consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, o dell'assoggettamento al regime di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento, prevista nell'articolo 32, paragrafo 2, del presente regolamento, deve essere fornita entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore.

- IT
- 6. L'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova concernente il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione non sia stata fornita entro il termine di cui al paragrafo 4, è ridotto:
- a) del 90 %, se la prova è fornita entro i tre mesi successivi alla data di scadenza del titolo;
- b) del 50 %, se la prova è fornita entro i quattro mesi successivi alla data di scadenza del titolo;
- c) del 30 %, se la prova è fornita entro i cinque mesi successivi alla data di scadenza del titolo;
- d) del 20 %, se la prova è fornita entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del titolo.
- 7. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 6, l'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova che non è stata fornita entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 venga fornita entro i 24 mesi successivi alla data di scadenza del titolo, è pari al 15 % dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati o esportati. Ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione o all'esportazione.
- 8. Le autorità competenti possono esonerare dall'obbligo di fornire le prove di cui ai paragrafi 4 e 5, quando dispongono già delle informazioni necessarie.
- 9. Ove una disposizione comunitaria facente riferimento al presente paragrafo stabilisca che l'obbligo è soddisfatto mediante la presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione specifica, tale prova deve essere fornita in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999. La mancata presentazione di tale prova comporta l'incameramento della cauzione corrispondente al titolo per il quantitativo in questione.

Anche questa prova deve essere fornita entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo. Tuttavia, se i documenti richiesti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 non possono essere presentati entro i termini prescritti, nonostante l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini supplementari per la presentazione dei documenti in causa.

10. Per quanto riguarda i titoli di importazione per i quali una disposizione comunitaria preveda l'applicazione del disposto del presente paragrafo, in deroga al disposto dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, la prova di utilizzazione del titolo prevista nell'arti-

colo 32, paragrafo 1, lettera a), deve essere fornita entro 45 giorni dallo scadere del periodo di validità del titolo, salvo caso di forza maggiore.

Se la prova di utilizzazione del titolo prevista all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è fornita dopo il termine:

- a) se il titolo è stato utilizzato nel periodo di validità, tenendo conto della tolleranza per difetto, si procede all'incameramento del 15 % del totale della cauzione indicato nel titolo, a titolo di deduzione forfetaria:
- b) se il titolo è stato parzialmente utilizzato nel periodo di validità, l'importo della cauzione da incamerare è pari:
 - i) alla differenza tra il 95 % del quantitativo indicato nel titolo e il quantitativo effettivamente importato; a cui si aggiunge
 - ii) il 15 % dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui al punto i), a titolo forfetario; a cui si aggiunge
 - iii) il 3 % dell'importo residuo della cauzione dopo la deduzione di cui ai punti i) e ii), per giorno di superamento del termine di presentazione della prova.

SEZIONE 5

Perdita di titoli

Articolo 35

- 1. Il presente articolo si applica in caso di perdita di un titolo o di un estratto recante fissazione anticipata della restituzione il cui tasso è superiore a zero.
- 2. L'organismo che ha rilasciato il titolo originale rilascia, a richiesta del titolare o del cessionario se il titolo o l'estratto è stato ceduto, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, fatte salve le disposizioni del secondo comma.

Le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutare il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo se:

- a) il richiedente non dà affidamento circa l'osservanza delle disposizioni del presente articolo; in ogni Stato membro questa facoltà viene esercitata conformemente ai principi che, nello Stato membro, disciplinano la non discriminazione tra i richiedenti e la libertà del commercio e dell'industria;
- b) il richiedente non ha dimostrato di aver preso le precauzioni necessarie per la conservazione del titolo o dell'estratto.

- IT
- 3. La restituzione determinata nell'ambito di una gara è una restituzione fissata in anticipo.
- 4. Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca le indicazioni e le diciture che figuravano nel documento sostituito. Esso è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile risultante dal documento perduto. Il richiedente indica per iscritto il quantitativo disponibile. Qualora, dalle informazioni in possesso dell'organismo emittente, risulti che il quantitativo disponibile indicato dal richiedente è eccessivo, il quantitativo disponibile è ridotto conseguentemente, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma.

Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture riportate nell'allegato III, parte E, sottolineata in rosso.

- 5. In caso di perdita del titolo sostitutivo o dell'estratto sostitutivo, non può essere rilasciato alcun nuovo titolo sostitutivo o estratto sostitutivo.
- 6. Il rilascio di un titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo è subordinato al deposito di una cauzione. L'importo di tale cauzione è calcolato moltiplicando:
- a) il tasso della restituzione fissata in anticipo, eventualmente il più elevato per le destinazioni in causa, maggiorato del 20 %, per
- b) il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza.

La maggiorazione della cauzione non può essere inferiore a 3 EUR per 100 kg di peso netto. La cauzione è comprovata presso l'organismo che ha rilasciato il titolo originale.

- 7. Se il quantitativo di prodotti esportati in base a un titolo o a un titolo sostitutivo o in base a un estratto o a un estratto sostitutivo è superiore al quantitativo di prodotti che avrebbe potuto essere esportato in base al titolo o all'estratto del titolo, è incamerata a titolo di rimborso della restituzione la cauzione di cui al paragrafo 6 corrispondente al quantitativo esportato in eccesso.
- 8. Inoltre, in caso di applicazione del paragrafo 7, se alla data dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, , concernente il quantitativo esportato in eccesso, vige un prelievo all'esportazione, è riscosso il prelievo all'esportazione in vigore a detta data.

Il quantitativo eccedente:

- a) è determinato in conformità del paragrafo 7;
- b) è quello per il quale la dichiarazione è stata accettata da ultimo in base al titolo originale, a un estratto del titolo originale, ad un titolo sostitutivo o a un estratto sostitutivo. Qualora il quantitativo oggetto dell'ultima esportazione sia inferiore al quantitativo eccedente, si tiene conto, sino ad esaurimento del quantitativo eccedente, dell'esportazione o delle esportazioni immediatamente precedenti.

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione (¹) non si applicano nel caso di cui al presente paragrafo.

- 9. La cauzione di cui al paragrafo 6, ove non sia incamerata in virtù del paragrafo 7, è svincolata 15 mesi dopo la scadenza del periodo di validità del titolo.
- 10. Il titolo o l'estratto smarrito, qualora sia ritrovato, non può essere utilizzato e deve essere restituito all'organismo che ha rilasciato il titolo o l'estratto sostitutivo. In tal caso, se il quantitativo disponibile indicato nel titolo o nell'estratto originale è superiore o uguale al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo, maggiorato della tolleranza, la cauzione di cui al paragrafo 6 viene immediatamente svincolata.

Tuttavia, se il quantitativo disponibile è superiore, è rilasciato, a richiesta dell'interessato, un estratto valido per un quantitativo calcolato in modo da corrispondere, dopo essere stato maggiorato della tolleranza, al quantitativo ancora utilizzabile.

11. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Qualora tali autorità utilizzino a sostegno delle informazioni l'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 912 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, redatto per dimostrare l'uscita dal territorio doganale della Comunità, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 105 dell'esemplare di controllo T 5. Se è utilizzato un estratto di titolo, un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo, il numero del titolo originale deve essere iscritto nella casella 106 dell'esemplare di controllo T 5.

Articolo 36

1. La domanda di titolo sostitutivo o di un estratto sostitutivo per un prodotto è irricevibile se il rilascio del titolo è sospeso per il prodotto in questione o se il titolo viene rilasciato nell'ambito di un contingente quantitativo, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19.

2. Quando il titolare o il cessionario di un titolo d'importazione, d'esportazione o di fissazione anticipata fornisce alle autorità competenti la prova che un titolo o un estratto non è stato utilizzato totalmente o in parte e non potrà essere utilizzato in particolare a causa della sua distruzione totale o parziale, l'organismo che ha rilasciato il titolo originale rilascia un titolo sostitutivo o un estratto sostitutivo per un quantitativo di prodotti che, se del caso maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile. In questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 4, prima frase.

Articolo 37

Ogni trimestre, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

- a) il numero di titoli sostitutivi o estratti sostitutivi rilasciati nel trimestre precedente:
 - i) in applicazione dell'articolo 35;
 - ii) in applicazione dell'articolo 36;
- b) la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione fissati in anticipo.
- La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 38

- 1. In caso di perdita del titolo o del relativo estratto, e sempreché tali documenti siano stati utilizzati totalmente o in parte, gli organismi emittenti possono, in via eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato dei documenti stessi, redatto e vidimato come i documenti originali e recante chiaramente, su ogni esemplare, la dicitura «duplicato».
- 2. I duplicati non possono essere presentati ai fini della realizzazione di operazioni d'importazione o d'esportazione.
- 3. Il duplicato viene presentato agli uffici che hanno accettato la dichiarazione di cui all'articolo 23 sulla base del titolo e dell'estratto perduto, ovvero a un'altra autorità competente designata dallo Stato membro nel quale sono situati gli uffici.
- 4. L'autorità competente imputa e vidima il duplicato.
- 5. Il duplicato così imputato e vidimato funge da prova per lo svincolo della cauzione in luogo dell'esemplare n. 1 del titolo o dell'estratto perduto.

SEZIONE 6

Forza maggiore

Articolo 39

1. Quando l'importazione o l'esportazione non possono essere effettuate durante il periodo di validità del titolo in seguito a un evento che l'operatore considera un caso di forza maggiore, il titolare del titolo chiede all'organismo competente dello Stato membro emittente la proroga della durata di validità del titolo o l'annullamento del medesimo. Egli adduce la prova della circostanza ritenuta caso di forza maggiore entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità del titolo.

Se le prove non possono essere presentate entro tale termine, sebbene l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarsele e inoltrarle, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

- 2. Le domande di proroga del periodo di validità del titolo, presentate più di trenta giorni dopo la scadenza di tale periodo, non sono ricevibili.
- 3. Se viene invocata una circostanza considerata come caso di forza maggiore, e che riguardi il paese di provenienza e/o di origine in caso di importazione o il paese di destinazione in caso di esportazione, la circostanza stessa può essere ammessa soltanto se i paesi in questione sono stati comunicati in tempo utile per iscritto all'organismo emittente del titolo o a un altro organismo ufficiale dello stesso Stato membro.

L'indicazione del paese di provenienza, di origine o di destinazione è considerata comunicata in tempo utile se, al momento della comunicazione, il verificarsi del caso di forza maggiore invocato non poteva essere ancora previsto dal richiedente.

4. L'organismo competente di cui al paragrafo 1 decide se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore.

Articolo 40

1. Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide o di annullare l'obbligo di importare o di esportare e di svincolare la cauzione, oppure di prorogare la durata di validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo di tutte le circostanze addotte, che non può superare sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine iniziale di validità del titolo. La proroga può essere decisa dopo la scadenza del periodo di validità del titolo.

2. La decisione dell'organismo competente può essere diversa da quella domandata dal titolare del titolo.

Qualora il titolare chieda l'annullamento del titolo comportante fissazione anticipata, anche se la domanda è stata presentata più di 30 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, l'organismo competente può prorogare detto periodo se il tasso fissato in anticipo, maggiorato degli eventuali adeguamenti, è inferiore al tasso del giorno in caso di importo da concedere o superiore al tasso del giorno in caso di importo da riscuotere.

- 3. La decisione di annullamento o di proroga è limitata al quantitativo di prodotto che non ha potuto essere importato o esportato a causa di forza maggiore.
- 4. In caso di proroga del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente appone il proprio visto sul titolo e sui relativi estratti e procede alle modifiche necessarie.
- 5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in caso di proroga della durata di validità di un titolo comportante fissazione anticipata, i diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili. Tuttavia, ove ciò sia giustificato dalle circostanze del caso di cui si tratta, il trasferimento è autorizzato qualora venga chiesto contemporaneamente alla proroga.
- 6. Lo Stato membro di appartenenza dell'organismo competente comunica il caso di forza maggiore alla Commissione; quest'ultima ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 41

- 1. Se in seguito a un caso di forza maggiore un operatore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'operatore può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento della richiesta, fatto salvo che:
- a) è rilasciato al massimo per il quantitativo non utilizzato del primo titolo per il quale è stata chiesta la proroga;
- b) la casella 20 reca una delle diciture riportate nell'allegato III, parte F.
- 2. Se l'organismo competente ha deciso di prorogare la durata di validità del primo titolo:
- a) sul primo titolo è imputato il quantitativo per il quale è stato utilizzato il secondo titolo purché:
 - i) il secondo titolo sia stato utilizzato dall'operatore che ha il diritto di utilizzare il primo titolo; e

- ii) il secondo titolo sia stato utilizzato entro la durata di validità prorogata;
- b) è svincola la cauzione del secondo titolo relativa al quantitativo di cui alla lettera a);
- c) l'organismo che ha rilasciato i titoli informa, se del caso, l'organismo competente dello Stato membro in cui è stato utilizzato il secondo titolo affinché provveda a rettificare l'importo riscosso o concesso.
- 3. Se l'organismo competente conclude che il caso di forza maggiore non sussiste o se decide, conformemente a quanto disposto nell'articolo 40, che è necessario annullare il primo titolo, i diritti e gli obblighi derivanti dal secondo titolo sono mantenuti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

- 1. I prodotti soggetti a un regime di titoli di esportazione o che possono beneficiare di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni o di altri importi applicabili all'esportazione possono fruire del regime delle merci in reintroduzione di cui al titolo VI, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 soltanto se sono rispettate le disposizioni seguenti:
- a) qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INF 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture riportate nell'allegato III, parte G, del presente regolamento;
- b) qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43.
- 2. Qualora i prodotti in reintroduzione siano reimportati:
- a) tramite un ufficio doganale situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la prova che le disposizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) o b), sono state rispettate è costituita dal bollettino d'informazione INF 3 previsto nell'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- b) tramite un ufficio doganale situato nello Stato membro, la prova che le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) o b), sono state ottemperate viene fornita secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non si applicano nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, , del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 43

- 1. Qualora l'obbligo di esportare non sia stato rispettato, nei casi di cui all'articolo 42, gli Stati membri adottano le seguenti misure:
- a) qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata e la validità del titolo stesso non sia ancora scaduta alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del regime delle merci in reintroduzione previsto nell'articolo 42:
 - i) le indicazioni riportate nel titolo in merito all'esportazione in causa devono essere annullate;
 - ii) la cauzione relativa al titolo non deve essere svincolata per tale esportazione o, se già svincolata, deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo; e
 - iii) il titolo di esportazione o di fissazione anticipata è restituito al titolare;
- b) qualora l'esportazione sia stata realizzata sulla scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e il periodo di validità del titolo stesso sia già scaduto alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del regime delle merci in reintroduzione previsto nell'articolo 42:
 - i) la cauzione relativa al titolo, ove non sia stata svincolata per l'esportazione in causa, viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia;
 - ii) se la cauzione relativa al titolo è stata svincolata, il titolare del titolo deve ricostituire la cauzione per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo; tale cauzione viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia.
- 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui la reintroduzione abbia luogo in seguito a un caso di forza maggiore, o nei casi di cui all'articolo 844, paragrafo 2, , del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 44

1. Allorché alla reimportazione dei prodotti nel quadro del regime detto delle reintroduzioni fa seguito un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'esportazione dei prodotti che sono stati reimportati, che dovrebbe

venire incamerata a norma dell'articolo 43, viene svincolata a domanda dell'interessato.

- 2. Deve trattarsi in tal caso di un'esportazione:
- a) per la quale la dichiarazione è stata accettata:
 - i) entro e non oltre i 20 giorni successivi alla data di accettazione della dichiarazione di reimportazione dei prodotti in reintroduzione:
 - ii) presentando un nuovo titolo di esportazione, qualora la validità del titolo di esportazione iniziale sia scaduta alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti;
- b) riguardante:
 - i) lo stesso quantitativo di prodotti; e
 - ii) prodotti diretti allo stesso destinatario indicato per l'esportazione originaria, salvo nei casi previsti nell'articolo 844, paragrafo 2, lettera c) o d), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

L'esportatore è tenuto a fornire, con soddisfazione dell'ufficio doganale di esportazione competente, le necessarie informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla sua destinazione.

- 3. La cauzione viene svincolata contro presentazione, all'organismo che ha emesso il titolo, della prova che le condizioni di cui al presente articolo sono state ottemperate. Tale prova è costituita:
- a) dalla dichiarazione d'esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia autenticata dai servizi competenti e recanti una delle diciture riportate nell'allegato III, parte H; la dicitura deve essere autenticata con il timbro dell'ufficio doganale interessato, apposto in originale sul documento giustificativo;
- b) da un documento comprovante che, salvo caso di forza maggiore, i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Articolo 45

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 896 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'attestato comprovante l'adozione delle misure necessarie per annullare gli eventuali effetti dell'operazione d'immissione in libera pratica è fornito dall'autorità che ha rilasciato il titolo, fatto salvo il disposto del paragrafo 4.

L'importatore indica all'autorità che ha rilasciato il titolo:

- a) il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale di cui all'articolo 877, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, alla quale deve essere inviato l'attestato;
- b) il quantitativo, la natura dei prodotti, la data dell'importazione e il numero del titolo in causa.

Se il titolo non è già stato inviato all'autorità che ha provveduto al suo rilascio, spetta all'importatore presentarglielo.

Prima di inviare l'attestato di cui al primo comma, l'autorità che lo ha rilasciato deve accertarsi che:

- a) la cauzione relativa al quantitativo in oggetto non sia stata o non verrà svincolata; ovvero
- b) che la cauzione venga ricostituita per i quantitativi in causa, se è già stata svincolata.

Tuttavia, la cauzione non è ricostituita per i quantitativi eccedenti il limite a partire dal quale si ritiene che l'interessato abbia adempiuto l'obbligo d'importazione.

Il titolo è fornito all'interessato.

- 2. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è stato rifiutato, l'autorità doganale di decisione ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è svincolata.
- 3. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi è concesso, l'imputazione del titolo per il quantitativo in causa è annullata, anche se il periodo di validità del titolo è scaduto. L'interessato deve trasmettere immediatamente il titolo all'organismo emittente alla scadenza del periodo di validità. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è incamerata, tenuto conto delle norme applicabili in materia.
- 4. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica:
- a) se, per causa di forza maggiore, i prodotti devono essere riesportati, ovvero distrutti, ovvero introdotti in un deposito doganale o in zona franca; oppure
- b) se i prodotti si trovano nella situazione di cui all'articolo 900, paragrafo 1, lettera n), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93; oppure

- c) se il titolo su cui è stato imputato il quantitativo non è stato ancora fornito all'interessato al momento in cui è presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.
- 5. Il disposto del paragrafo 3, prima frase:
- a) non si applica nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera b);
- b) si applica unicamente, a domanda dell'interessato, nel caso contemplato nel paragrafo 4, lettera a).

Articolo 46

- 1. In caso di annullamento degli effetti di un'operazione di immissione in libera pratica, qualora la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'importazione dei prodotti debba venire incamerata a norma dell'articolo 45, la cauzione stessa è svincolata a domanda degli interessati allorché siano state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
- 2. L'interessato deve dimostrare in modo soddisfacente alle autorità competenti che, entro i due mesi successivi alla data dell'importazione iniziale, lo stesso quantitativo di prodotti equivalenti, della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, è stato importato dallo stesso importatore in provenienza dallo stesso paese esportatore e dallo stesso fornitore, a titolo di sostituzione dei prodotti per i quali è stato applicato il disposto dell'articolo 238 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 47

1. Il presente articolo si applica ai titoli comportanti fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, chiesti ai fini di una gara indetta in un paese terzo importatore.

Sono considerate gare gli inviti, non riservati, emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare, entro un dato termine, offerte la cui accettazione è decisa dai suddetti enti e organismi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 sono assimilate a un paese terzo importatore.

2. L'esportatore che ha partecipato o che intende partecipare a una gara di cui al paragrafo 1 può chiedere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, uno o più titoli che saranno rilasciati soltanto se egli verrà dichiarato aggiudicatario.

- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il bando di gara comporta almeno le indicazioni seguenti:
- a) il paese terzo importatore e l'organismo che indice la gara;
- b) il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- c) il quantitativo determinato di prodotti su cui verte la gara.

L'interessato è tenuto a comunicare tali indicazioni all'organismo che rilascia il titolo al momento della presentazione della domanda di titolo.

Le domande di titolo non possono essere presentate più di 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ma devono essere presentate al più tardi alle ore 13 del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il quantitativo per il quale sono chiesti il titolo o i titoli non può essere superiore a quello indicato nel bando di gara. Non viene tenuto conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al primo comma.

- 4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, la cauzione non deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di titoli.
- 5. Salvo caso di forza maggiore, entro i 21 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte, il richiedente trasmette all'organismo emittente mediante lettera o telecomunicazione scritta, che deve pervenire all'organismo emittente al più tardi alla data di scadenza del termine di 21 giorni, le seguenti informazioni:
- a) di essere stato dichiarato aggiudicatario; o
- b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario; o
- c) di non aver partecipato alla gara; o
- d) di non essere in grado di conoscere il risultato della gara entro tale termine, per motivi a lui non imputabili.
- 6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo che precede il rilascio previsto per le domande relative ad alcuni prodotti, è stato adottato un provvedimento particolare che osta al rilascio dei titoli.

Nessun provvedimento particolare, successivo alla scadenza di detto periodo, può impedire il rilascio di uno o più titoli per la gara di cui trattasi, purché il richiedente abbia rispettato le condizioni seguenti:

- a) aver presentato i documenti idonei a giustificare le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma;
- b) aver fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario;
- c) aver costituito la cauzione prescritta per il rilascio del titolo;
- d) aver presentato il contratto; ovvero
- e) qualora sia stata giustificata l'assenza del contratto, aver presentato la documentazione comprovante gli impegni assunti con le controparti, compresa la conferma, rilasciata dalla sua banca, dell'apertura di un credito documentale irrevocabile, concesso dall'istituzione finanziaria dell'acquirente e relativo alla fornitura convenuta.

Il titolo o titoli sono rilasciati soltanto per i paesi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Essi recano l'indicazione della gara.

Il quantitativo totale per il quale sono rilasciati i titoli è pari a quello per il quale il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario e ha presentato il contratto o la documentazione di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera e); tale quantitativo non può essere superiore al quantitativo chiesto.

Inoltre, se sono richiesti più titoli, il quantitativo per il quale il titolo o i titoli sono rilasciati non può superare quello inizialmente richiesto per ciascun titolo.

Ai fini della determinazione del periodo di validità del titolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1.

Non possono essere rilasciati titoli per i quantitativi per i quali il richiedente non è stato dichiarato aggiudicatario o non ha rispettato una delle condizioni indicate nel presente paragrafo, secondo comma, lettere a), b), c), d), o a), b), c) ed e).

Il titolare del titolo o dei titoli è responsabile in via principale del rimborso di eventuali restituzioni indebitamente percepite qualora si constati che il titolo o i titoli sono stati rilasciati in base a un contratto o ad uno degli impegni previsti nel presente paragrafo, secondo comma, lettera d), che non corrispondono alla gara indetta del paese terzo.

- 7. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), non è rilasciato alcun titolo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3.
- 8. Se il richiedente del titolo non rispetta le disposizioni del paragrafo 5, non è rilasciato alcun titolo.

Tuttavia, se il richiedente fornisce all'organismo emittente la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte:

- a) la domanda rimane valida e il termine di 21 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte, se il rinvio non è superiore a dieci giorni;
- b) la domanda non è più valida, se il rinvio è superiore a dieci giorni.
- 9. Le condizioni seguenti si applicano al rilascio della cauzione:
- a) se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara ha risolto il contratto, l'autorità competente svincola la cauzione, qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia pari o superiore a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo;
- b) se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara gli ha imposto modifiche del contratto, l'autorità competente può:
 - qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, svincolare la cauzione per il saldo del quantitativo non ancora esportato,
 - qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia inferiore o uguale a quello della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, prorogare quest'ultimo del periodo necessario.

Tuttavia, se norme specifiche relative a determinati prodotti dispongono che il periodo di validità del titolo rilasciato nell'ambito del presente articolo può essere superiore al normale periodo di validità del medesimo, e se l'aggiudicatario si trova nella situazione di cui al primo comma, primo trattino, l'organismo emittente può prorogare il periodo di validità del

titolo, sempreché questo non superi il periodo di validità massimo ammesso da tali norme;

- c) se l'aggiudicatario fornisce la prova che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione era prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e se l'organismo che ha indetto la gara fa riscorso a tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto allorché il quantitativo esportato è inferiore del 10 % al massimo rispetto al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo, sempreché il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale al tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso, il tasso del 95 % di cui all'articolo 34, paragrafo 2, è sostituito dal 90 %;
- d) per il raffronto fra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.
- 10. In casi particolari, possono essere disposte deroghe secondo la procedura di cui all' articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 48

1. Qualora l'importazione di un prodotto sia soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione il quale è utilizzato anche per stabilire il dazio di cui l'importazione beneficia nel quadro di un regime preferenziale, le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo d'importazione, in virtù della tolleranza ammessa, non beneficiano del regime preferenziale.

Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato III, parte I.

- 2. Qualora il titolo di cui al paragrafo 1 sia inoltre utilizzato per gestire un contingente tariffario comunitario, la validità del titolo non può superare il periodo di applicazione del contingente.
- 3. Se il prodotto di cui trattasi non può essere importato al di fuori del contingente o se il rilascio di un titolo d'importazione per lo stesso prodotto è soggetto a condizioni particolari, il titolo non comporta alcuna tolleranza in eccesso.

A tal fine, nelle casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0» (zero).

4. Qualora l'importazione di un prodotto non sia subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione e il titolo d'importazione sia utilizzato per gestire un regime preferenziale relativo a tale prodotto, il titolo non comporta alcuna tolleranza in eccesso.

A tal fine, nelle casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0» (zero).

5. L'ufficio doganale che accetta la dichiarazione di immissione in libera pratica conserva copia del titolo o dell'estratto presentato che conferisce il diritto di beneficiare di un regime preferenziale. Sulla base di un'analisi di rischio, almeno l'1 % dei titoli presentati e non meno di due titoli all'anno e per ufficio doganale devono essere inviati in copia all'organismo emittente indicato sul titolo per un controllo di autenticità. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai titoli elettronici né ai titoli per i quali la normativa comunitaria prevede un altro metodo di controllo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 50

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2008.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

TITOLO D'IMPORTAZIONE

TITOLO D'ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO D'IMPORTAZIONE A GRIM

1	Organismo emittente del titolo	(nome e indirizzo)	2 Timbro a dell'organia	secco perforaz smo emittente (1	ione N.	
l						
l				3		
l						
	4 Titolare (nome, indirizzo comple	to e Stato membro)	5 Organism	o emittente de	Il'estratto (nome e i	ndirizzo)
#						
ESEMPLARE PER IL TITOLARE						
E						
🖫	6 Diritti ceduti a:		7 Paese di p	rovenienza	Obbligatorio	
	o Billiti Ceduti a.		/ Faese un	novemenza	SI SI	П по
₹			8 Paese d'o	rigine	Obbligatorio	
			o raese do	igirio	SI SI	П по
🛎			10 Data del c	leposito della de		Пио
l	dal		del titolo d	riginale	ornaria.	1
l	Timbro dell'organismo competente:					
l			11 Importo to	tale della cauzio	one	
l			10 111 711 10 0	NORMO PLIVAL	IDITÀ	
1	13 PRODOTTO DA IMPORTARE			GIORNO DI VAL	IDITA	1
	14 Denominazione commerciale					
	15 Designazione secondo la nomer	valatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC	
	15 Designazione secondo la nomer	iciatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC	
	17 Quantità (2) in cifre	18 Quantità (2) in lettere				19 Tolleranza
						% in più
25.	20 Note particolari					
sella						
la ca unità						
i nell						
il timbro non sono apposti nella casella 25. di misura con indicazione dell'unità.	24 Candiziani narticalari					
no ap dicaz	24 Condizioni particolari					
n Sol						
o no ra co						
timbr misu						
e ii tà di	25 Rilasciato a		26 Validità pr	orogata fino al		compreso
Da riempire se la firma e Massa netta o altra unità	il con il n.		per (²):	•		
e la 1 altre	Firma e timbro dell'organismo er	mittente:	por ().			
rese ttao			Α		, il	
empi a ne			Firma e tir	mbro dell'organis	smo emittente del tito	olo:
Ja ri: Mass						

27 IMPUTAZIONI Indicare nella par	7 IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata					
28 Quantità netta (m cazione dell'unità)	assa netta o altra unità di misura con indi-	31 Documento doganale (modello e nu- mero) o estratto n. e data d'imputa- zione	32 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione			
29 In cifre	30 In lettere per la quantità imputata					
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						

33 Unire qui l'eventuale aggiunta.

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO D'IMPORTAZIONE A G R I M

2	Organismo emittente del titolo	(nome e indirizzo)	2 Timbro a dell'organi	secco perforazionsmo emittente (1)	one N.	
				3		
빝						
ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	4 Titolare (nome, indirizzo comple	to e Stato membro)	5 Organism	o emittente del	l'estratto (nome e i	ndirizzo)
L'OR	6 Diritti ceduti a:		7 Paese di	orovenienza	Obbligatorio	
Ä					SI	☐ NO
# H			8 Paese d'o	rigine	Obbligatorio	_
PLA	, ,		10 Data del c	leposito della do	SI SI	☐ NO
ESEM	dal Timbro dell'organismo competente:		del titolo d	priginale	manua	1 , ,
	5		11 Importo to	tale della cauzion	ne	
_			12 ULTIMO (GIORNO DI VALI	DITÀ	
2	13 PRODOTTO DA IMPORTARE					
	14 Denominazione commerciale					
	15 Designazione secondo la nomer	 clatura combinata (NC)		16 Codice(i)	NC	
		` '				
	17 Quantità (²) in cifre	18 Quantità (²) in lettere				19 Tolleranza % in più
ć.	20 Note particolari					
sti nella casella 25. e dell'unità.						
appos	24 Condizioni particolari					
Da riempire se la firma e il timbro non sono apposti nel Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'						
na e i ınità d	25 Rilasciato a		26 Validità pr	orogata fino al		compreso
la fim altra u	il con il n.	mittanta	per (²):			
re se tta o a	Firma e timbro dell'organismo er	muchte.	A		, il	1 1 1 1
1) Da riempir 2) Massa net			Firma e tiı	mbro dell'organis	mo emittente del tito	olo:

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO D'IMPORTAZIONE A G R I M

	1	Organismo emittente del titolo	(nome e indirizzo)							
PΑ	4	Richiedente (nome, indirizzo con	mpleto e Stato membro)							
DOMANDA										
DOI				7	Paese di des	stinazione		gatorio		_
					Paese d'origi	ino		SI gatorio		NO
				0	raese d'ong	ii ie			Г	¬ no
							`	<u> </u>		
				11	Importo tota	le della cauzion	е			
	13	PRODOTTO DA IMPORTARE								
	14	Denominazione commerciale								
æ	15	Denominazione secondo la nome	enclatura combinata (NC)			16 Codice(i) N	1C			
II.mit										
ne de										
cazio										
(¹) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.										
ıra co	17	Quantità (1) in cifre	18 Quantità (1) in lettere							
ii mist		,	、 ,							
nità d	20	Note particolari								
altra u										
ta o s										
a net										
Mass										
	NO	IE								

Luogo e data:		
Firma del richiedente:		

IT

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE A G R E X

1	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)	2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente (¹)
		,,
		3
RE	4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro)	5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo)
PER IL TITOLARE		
	6 Diritti ceduti a	7 Paese di destinazione Obbligatorio
PER	6 Dillili Ceduli a	7 Paese di destinazione Obbilgatorio
ESEMPLARE		8 Richiesta fissazione anticipata 9 Attribuzione richiesta
MPL		SI NO SI NO 10 Data del deposito del titolo originale
ESE	dal Linkur della consideration della considera	To Data del deposito del titolo originale
	Timbro dell'organismo competente	11 Importo totale della cauzione
1	13 PRODOTTO DA ESPORTARE	12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ
	14 Denominazione commerciale	
	15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)	16 Codice(i) NC
	17 Quantità (²) in cifre 18 Quantità (²) in lettere	19 Tolleranza % in più
		/6 III Plu
	20 Note particolari	<u>, </u>
85		
casella 23. ità.		
ella ca Il'unità	21 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL	
osti ne	22 Condizioni particolari:	
no app dicazio		
on sor		
nbro n isura (
e il timbro non sono apposti nella cas là di misura con indicazione dell'unità.	23 Rilasciato a	24 Validità prorogata fino al compreso
firma ra unit	il con il n.	per (²)
sela toalt	Firma e timbro dell'organismo emittente:	
Da riempire se la firma e Massa netta o altra unità		A , il , il
£.6		

27 IMPUTAZIONI Indicare nella par	7 IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputabile					
28 Quantità netta (m cazione dell'unità)	assa netta o altra unità di misura con indi-	31 Documento doganale (modello e nu- mero) o estratto n. e data d'imputa- zione	32 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione			
29 In cifre	30 In lettere per la quantità imputata					
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						
1						
2						

33 Unire qui l'eventuale aggiunta.

11

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE A G R E X

2	1 Organismo emittente del titolo (no	me e indirizzo)	Timbro a secco e perforazione N. dell'organismo emittente (¹)	/
TENTE			3	
ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	4 Titolare (nome, indirizzo completo e	Stato membro)	5 Organismo emittente dell'estratto (nome e inc	lirizzo)
-'ORGAN	6 Diritti ceduti a		7 Paese di destinazione Obbligat	□ NO
E PER I			8 Richiesta fissazione anticipata 9 Attribuzione SI NO SI	richiesta
EMPLAR	dal Land Land Land Land Land Land Land Land		10 Data del deposito del titolo originale	
ESF			11 Importo totale della cauzione 12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ	
2	13 PRODOTTO DA ESPORTARE		12 OLTIMO GIORNO DI VALIDITA	1 1 1
	14 Denominazione commerciale15 Designazione secondo la nomenclatu	ira combinata (NC)	16 Codice(i) NC	
	17 Quantità (²) in cifre 18	Quantità (2) in lettere	,	19 Tolleranza % in più
23.	20 Note particolari			
iella casella ell'unità.	21 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL			
timbro non sono apposti n misura con indicazione de	22 Condizioni particolari:			
 Da riempire se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 23. Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità. 	23 Rilasciato a il con il n. Firma e timbro dell'organismo emitter	nte:	24 Validità prorogata fino al per (²): A , il Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo	compreso

COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE A G R E X

	1	Organismo emittente del titolo	(nome e indirizzo)			
	4	Richiedente (nome, indirizzo con	noleto e Stato membro)			
	7		inplote e diate membro)			
ΑC						
DOMANDA						
DO				7 Paese di des	tinazione	Obbligatorio
				8 Richiesta fiss	sazione anticipata 9 A	SI NO ttribuzione richiesta
				☐ SI	□ NO	SI NO
				11 Importo tota	le della cauzione	
	_	PRODOTTO DA ESPORTARE				
	14	Denominazione commerciale				
	15	Denomination accords to name	nalahura aanalainaha (NIO)		10 Onding () NO	
ıità.	15	Denominazione secondo la nome	inclatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC	
dell'u						
zione						
indica						
con						
o altra unità di misura con indicazione dell'unità.	17	Quantità (1) in cifre	18 Quantità (1) in lettere			
ità di	20	Note particolari				
tra un						
a nett						
(¹) Massa netta						
	NOT	E				
					Luogo e data:	
					Firma del richiedente:	

ALLEGATO II

Quantità massime (¹) di prodotti per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo d'importazione, d'esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) [a condizione che l'importazione o l'esportazione non abbia avuto luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo (²)]

		cui beneficio e accordato da un titolo (-)]	
		Prodotti (codici della nomenclatura combinata)	Quantità netta
A	sione (3)]	REALI E DEL RISO [regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commis-	
	Titolo di importazio	one:	
	0709 90 60		5 000 kg
	0712 90 19		
	0714	esclusa la sottovoce 0714 20 10	
	1001 10 00		
	1001 90 91		
	1001 90 99		
	1002 00 00		
	1003 00		
	1004 00 00		
	1005 10 90		
	1005 90 00		
	1007 00 90		
	1006 10	esclusa la sottovoce 1006 10 10	1 000 kg
	1006 20		
	1006 30		
	1006 40 00		
	1008		
	1101 00		
	1102		
	1103		
	1104		
	1106 20		
	1107		
	1108	esclusa la sottovoce 1108 20 00	
	1109 00 00		
	1702 30 51		
	1702 30 59		
	1702 30 91		
	1702 30 99		
	1702 40 90		
	1702 90 50		
	1702 90 75		
	1702 90 79		
	2106 90 55		
	2302	esclusa la sottovoce 2302 50	
	2303 10		
	2303 30 00		
	2306 70 00		
	2308 00 40		
	ex 2309	contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto- destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (4), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero- caseari	



	Prodotti (codici della nomenclatura combinata)	Quantità netta
Titolo d'esporta	zione recante o meno fissazione anticipata della restituzione:	
0709 90 60		5 000 kg
0712 90 19		
0714	esclusa la sottovoce 0714 20 10	
1001 10		
1001 90 91		
1001 90 99		
1002 00 00		
1003 00		
1004 00		
1005 10 90		
1005 90 00		
1007 00 90		
1006 10	esclusa la sottovoce 1006 10 10	500 kg
1006 20		
1006 30		
1006 40 00		
1008		
1101 00		
1102		
1103		
1104		
1106 20		
1107		
1108	esclusa la sottovoce 1108 20 00	
1109 00 00		
1702 30 51		
1702 30 59		
1702 30 91		
1702 30 99		
1702 40 90		
1702 90 50		
1702 90 75		
1702 90 79		
2106 90 55		
2302	esclusa la sottovoce 2302 50	
2303 10		
2303 30 00		
2306 70 00		
2308 00 40		
ex 2309	contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, n destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 3 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 9 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (4) esclusi gli alimenti preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lat caseari	30 51 50 e e le



	Prodotti (codici della nomenclatura combinata)	Quantità netta
В	SETTORE DEI GRASSI	
	Titolo d'importazione [regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione (5)]:	
	0709 90 39	100 kg
	0711 20 90	
	1509	
	1510 00	
	1522 00 31	
	1522 00 39	
	2306 90 19	
С	SETTORE DELLO ZUCCHERO [regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (6)] Titolo d'importazione:	
	1212 91 20	2 000 kg
	1212 91 80	
	1212 99 20	
	1701 11	
	1701 12	
	1701 91 00	
	1701 99	
	1702 20	
	1702 30 10	
	1702 40 10	
	1702 60	
	1702 90 30	
	1702 90 60	
	1702 90 71	
	1702 90 80	
	1702 90 99	
	1703 10 00	
	1703 90 00	
	2106 90 30	
	2106 90 59	
	Titolo d'esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione:	
	1212 91 20	2 000 kg
	1212 91 80	
	1212 99 20	
	1701 11	
	1701 12	
	1701 91 00	
	1701 99	
	1702 20	
	1702 30 10	
	1702 40 10	
	1702 60	
	1702 90 30	
	1702 90 60	
	1702 90 71 1702 90 80	
	1702 90 99	
	1703	
	2106 90 30	
	2106 90 59	

	<u>, </u>	Prodotti (codici della nomenclatura combinata)	Quantità nett
D	SETTORE DEL LATT	E E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	
	Titolo d'importazione [regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (7)]:	
	0401		150 kg
	0402		
	da 0403 10 11 a 0403 10 39		
	da 0403 90 11 a 0403 90 69		
	0404		
	0405 10		
	0405 20 90		
	0405 90		
	0406		
	1702 11 00		
	1702 19 00		
	2106 90 51		
	2309 10 15	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; pre-	
	2309 10 19	parazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1255/1999, o direttamente o in virtù del regola-	
	2309 10 39	mento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio (8), escluse le preparazioni e	
	2309 10 59	gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1784/2003	
	2309 10 70		
	2309 90 35		
	2309 90 39		
	2309 90 49		
	2309 90 59		
	2309 90 70		
	Titolo d'esportazione re n. 1282/2006 della (ccante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) Commissione (9)]:	
	0401		150 kg
	0402		8
	da 0403 10 11 a 0403 10 39		
	da 0403 90 11 a 0403 90 69		
	0404		
	0405 10		
	0405 20 90		
	0405 90		
	0406		
	2309 10 15	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; pre-	
	2309 10 19	parazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1255/1999, o direttamente o in virtù del regola-	
	2309 10 70	mento (CE) n. 1233/1999, o direttamente o in virtu dei regola-	
	2309 90 35	quali si applica il regolamento (CE) n. 1784/2003	
	2309 90 39		
	2309 90 70		
	Titolo d'esportazione senza restituzione [articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1282/2006]		
	0402 10		150 kg
3	SETTORE DELLE CA	RNI BOVINE [regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione (10)]	
•	Titolo d'importazione:	The regulation (CL) II. 1777/77 ucita Continussione (**)]	
	da 0102 90 05 a 0102 90 79		un capo



	Prodotti (codici della nomenclatura combinata)	Quantità netta		
0201		200 kg		
0202				
0206 10 95				
0206 29 91				
0210 20				
0210 99 51				
0210 99 90				
1602 50				
1602 90 61				
1602 90 69				
Titolo d'esportazione re	Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione:			
0102 10		un capo		
da 0102 90 05 a				
0102 90 79				
0201		200 kg		
0202				
0206 10 95				
0206 29 91				
0210 20				
0210 99 51				
0210 99 90				
1602 50				
1602 90 61				
1602 90 69				
Titolo d'esportazione se	Titolo d'esportazione senza restituzione [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95]:			
0102 10		nove capi		
da 0102 90 05 a				
0102 90 79				
0201		2 000 kg		
0202				
0206 10 95				
0206 29 91				
0210 20				
0210 99 51				
0210 99 90				
1602 50				
1602 90 61				
1602 90 69				
	SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE			
Titolo d'importazione	Titolo d'importazione [regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione (11)]:			
0204		100 kg		
0210 99 21				
0210 99 29				
1602 90 72				
1602 90 74				
1602 90 76				
1602 90 78				
0104 10 30		cinque cap		
0104 10 80				
0104 20 90				

	F	Prodotti (codici della nomenclatura combinata)	Quantità netta
G	SETTORE DELLE CA	RNI SUINE	
	Titolo d'esportazione red n. 1518/2003 della C	cante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) Commissione (¹²)]:	
	0203		250 kg
	1601		
	1602		
	0210		150 kg
Н	SETTORE DELLE CA	RNI DI POLLAME	
	Titolo d'esportazione rec (CE) n. 633/2004 del	ante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento la Commissione (13)]:	
	0105 11 11 9000		4 000 pulcini
	0105 11 19 9000		
	0105 11 91 9000		
	0105 11 99 9000		
	0105 12 00 9000		2 000 pulcini
	0105 19 20 9000		
	0207		250 kg
I	SETTORE DELLE UO	VA	
	Titolo d'esportazione rec (CE) n. 596/2004 del	cante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento la Commissione (14)]:	
	0407 00 11 9000		2 000 uova
	0407 00 19 9000		4 000 uova
	0407 00 30 9000		400 kg
	0408 11 80 9100		100 kg
	0408 91 80 9100		
	0408 19 81 9100		250 kg
	0408 19 89 9100		
	0408 99 80 9100		
J	SETTORE VITIVINICO Titolo d'importazione:	OLO [regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione (15)]	
			2 2 2 2
	2009 61 2009 69		3 000 kg
	2204 10		30 hl
	2204 21		
	2204 29		
	2204 30		
_	Titolo d'esportazione rec	cante fissazione anticipata della restituzione:	
	2009 61		10 hl
	2009 69		
	2204 21		10 hl
	2204 29		
	2204 30		

	Prodotti (codici della nomenclatura combinata)	Quantità netta
K	SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (16)]:	
	0702 00 0802 0805 0806 10 10 0808 0809	300 kg
L	SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione (regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (¹⁷)]:	
	0806 20 0812 2002 2006 00 2008 2009	300 kg
M	SETTORE DELL'ALCOLE Titolo d'importazione [regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione (18)]:	
	2207 10 00 2207 20 00	100 hl
	2208 90 91 2208 90 99	100 hl

- (¹) I quantitativi massimi di prodotti agricoli che possono essere importati o esportati senza titoli corrispondono a una sottovoce della nomenclatura combinata (NC) a 8 cifre e, nel caso di esportazioni con restituzione, a una sottovoce a 12 cifre della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti agricoli.
- (2) In merito ad esempio all'importazione, le quantità indicate nel presente documento non riguardano le importazioni che si effettuano nel quadro di un contingente quantitativo o di un regime preferenziale per i quali si esiga sempre un titolo per qualsiasi quantità. Le quantità qui indicate riguardano le importazioni a regime normale, vale a dire a dazio pieno e senza limitazioni quantitative.
- (3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
- (4) Per l'applicazione della presente sottovoce, per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 10 e 2106 90 51.
- (5) GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13. (6) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
- (7) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
- (8) GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 1.
- (°) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. (10) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
- (11) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.
- (12) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.
- (13) GU L 21/ Get 27.5.2003, pag. 32. (13) GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. (14) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. (15) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

- (16) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. (17) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.
- (18) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19.

ALLEGATO III

Parte A

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma:

— in bulgaro: правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] ...

— in spagnolo: Retrocesión al titular el ...

— in ceco: Zpětný převod držiteli dne ...

— in danese: tilbageføring til indehaveren den ...

— in tedesco: Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am ...

— in estone: õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule ...

— in greco: εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις ...

— in inglese: rights transferred back to the titular holder on [date] ...

— in francese: rétrocession au titulaire le ...

- in italiano: retrocessione al titolare in data ...

— in lettone: tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

— in lituano: teisės perleidžiamos savininkui (data) ...

— in ungherese: Visszátruházás az eredeti engedélyesre ...-án/-én

— in maltese: Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-...

— in olandese: aan de titularis geretrocedeerd op ...

— in polacco: Retrocesja na właściciela tytularnego

— in portoghese: retrocessão ao titular em ...

- in rumeno: Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

- in slovacco: Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa ...

— in sloveno: Ponoven odstop nosilcu pravic dne ...

— in finlandese: palautus todistuksenhaltijalle ...

— in svedese: återbördad till licensinnehavaren den ...

Parte B

Diciture di cui all'articolo 15, primo paragrafo:

— in bulgaro: Пицензия по ГАТТ — хранителна помощ

— in spagnolo: Certificado GATT — Ayuda alimentaria

— in ceco: Licence GATT — potravinová pomoc

— in danese: GATT-licens — fødevarehjælp

— in tedesco: GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

— in estone: GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

— in greco: Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

— in inglese: Licence under GATT — food aid

— in francese: Certificat GATT — aide alimentaire

— in italiano: Titolo GATT — aiuto alimentare

— in lettone: Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

— in lituano: GATT licencija — pagalba maistu

— in ungherese: GATT-engedély — élelmiszersegély

— in olandese: GATT-certificaat — Voedselhulp

— in polacco: Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

— in portoghese: Certificado GATT — ajuda alimentar

— in rumeno: Licență GATT — ajutor alimentar

— in slovacco: Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

— in sloveno: GATT dovoljenje — pomoč v hrani

— in finlandese: GATT-todistus — elintarvikeapu

— in svedese: Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Parte C

Diciture di cui all'articolo 32, paragrafo 2, terzo comma:

— in bulgaro: Да се използва за освобождаване на гаранцията

— in spagnolo: Se utilizará para liberar la garantía

- in ceco: K použití pro uvolnění jistoty

- in danese: Til brug ved frigivelse af sikkerhed

- in tedesco: Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

— in estone: Kasutada tagatise vabastamiseks

— in greco: Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

— in inglese: To be used to release the security

— in francese: À utiliser pour la libération de la garantie

— in italiano: Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

— in lettone: Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

- in lituano: Naudotinas užstatui grąžinti

— in ungherese: A biztosíték feloldására használandó

— in maltese: Biex tiģi użata għar-rilaxx tal-garanzija

- in olandese: Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

— in polacco: Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

— in portoghese: A utilizar para liberar a garantia

— in rumeno: A se utiliza pentru eliberarea garanției

- in slovacco: Použiť na uvoľnenie záruky

— in sloveno: Uporabiti za sprostitev varščine

— in finlandese: Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

— in svedese: Att användas för frisläppande av säkerhet

Parte D

— in bulgaro:	Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери
— in spagnolo:	Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes
— in ceco:	Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech
— in danese:	Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere
— in tedesco:	Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern
— in estone:	Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites
— in greco:	Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια
— in inglese:	Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers
— in francese:	Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs
— in italiano:	Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori
— in lettone:	Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros
— in lituano:	Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką
— in ungherese:	A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben
— in maltese:	Hruģ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taht il-procedura tat-tranzitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b'kontejners kbar
— in olandese:	Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers
— in polacco:	Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach
— in portoghese:	Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores
— in rumeno:	Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari
— in slovacco:	Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch
— in sloveno:	Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki
— in finlandese:	Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa
— in svedese:	Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Parte E

Diciture di	CHİ	all'articolo	35.	paragrafo	4.	secondo	comma:
Dicituit ui	Cui	an articoro	,	paragram	т,	sccondo	commia.

— in bulgaro:	Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат)
— in spagnolo:	Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial
— in ceco:	Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení)
— in danese:	Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. \dots
— in tedesco:	Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz \dots
— in estone:	Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaati (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number \dots
— in greco:	Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεοθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ
— in inglese:	Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) \dots
— in francese:	Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial \dots
— in italiano:	Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale \dots
— in lettone:	Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs
— in lituano:	Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris \dots
— in ungherese:	Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma
— in maltese:	Ličenzja (čertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta' ličenzja (čertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-ličenzja (čertifikat) oriģinali
— in olandese:	Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat \dots
— in polacco:	Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego
— in portoghese:	Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial
— in rumeno:	Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale
— in slovacco:	Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu)
— in sloveno:	Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja \dots
— in finlandese:	Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero \dots
— in svedese:	Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen

Parte F

Diciture di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b	Diciture	di c	ui all'articolo	41, paragrafo	1,	lettera	b):
---	----------	------	-----------------	---------------	----	---------	-----

— in bulgaro:	Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (EO) № 376/2008; оригинална лицензия №
— in spagnolo:	Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) n^o 376/2008; certificado inicial n^o
— in ceco:	Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence
— in danese:	Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. $376/2008$ fastsatte betingelser; oprindelig licens nr
— in tedesco:	Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. $376/2008$ erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr
— in estone:	Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr \dots
— in greco:	Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. $376/2008$ · αρχικό πιστοποιητικό αριθ
— in inglese:	Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No $376/2008$; original licence No \dots
— in francese:	Certificat émis dans les conditions de l'article 41 du règlement (CE) n^o 376/2008; certificat initial n^o
— in italiano:	Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n
— in lettone:	Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr
— in lituano:	Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. $376/2008$ 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr
— in ungherese:	Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma:
— in maltese:	Lićenzja mahruģa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; lićenzja oriģinali Nru
— in olandese:	Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. $376/2008$; oorspronkelijk certificaatnummer
— in polacco:	Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr \dots
— in portoghese:	Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.º do Regulamento (CE) $n.^{\rm o}$ 376/2008; certificado inicial $n.^{\rm o}$
— in rumeno:	Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. $376/2008$; licență originală nr
— in slovacco:	Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie
— in sloveno:	Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št
— in finlandese:	Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o \dots
— in svedese:	Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr $376/2008$; ursprunglig licens nr \dots

Parte G

Diciture di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a):

— in bulgaro: Износът е осъществен без лицензия или сертификат

- in spagnolo: Exportación realizada sin certificado

— in ceco: Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

— in danese: Udførsel uden licens/attest

— in tedesco: Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

- in estone: Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

— in greco: Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

- in inglese: Exported without licence or certificate

— in francese: Exportation réalisée sans certificat

— in italiano: Esportazione realizzata senza titolo

— in lettone: Eksportēts bez licences vai sertifikāta

- in lituano: Eksportuota be licencijos ar sertifikato

— in ungherese: Kiviteli engedély használata nélküli export

— in maltese: Esportazzjoni maghmula minghajr ličenzja jew čertifikat

— in olandese: Uitvoer zonder certificaat

- in polacco: Wywóz dokonany bez świadectwa

— in portoghese: Exportação efectuada sem certificado

— in rumeno: Exportat fără licență sau certificat

— in slovacco: Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

— in sloveno: Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

— in finlandese: Viety ilman todistusta

— in svedese: Exporterad utan licens

Parte H

Diciture di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettera a):

— in bulgaro:	Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени
— in spagnolo:	Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) nº 376/2008 cumplidas
— in ceco:	Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008
— in danese:	Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt
— in tedesco:	Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten
— in estone:	Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud
— in greco:	Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008
— in inglese:	Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled
— in francese:	Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) n° 376/2008 respectées
— in italiano:	Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate
— in lettone:	Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti
— in lituano:	Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos
— in ungherese:	Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve
— in maltese:	Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa
— in olandese:	in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd
— in polacco:	Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione
— in portoghese:	Condições previstas no artigo 44.º do Regulamento (CE) n.º 376/2008 cumpridas
— in rumeno:	Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite
— in slovacco:	Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené
— in sloveno:	Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni
— in finlandese:	Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty
— in svedese:	Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Parte I

Diciture di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma:

— in bulgaro:	Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18
— in spagnolo:	Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18
— in ceco:	Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18
— in danese:	Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18
— in tedesco:	Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge
— in estone:	Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord
— in greco:	Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18
— in inglese:	Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18
— in francese:	Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18
— in italiano:	Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18
— in lettone:	Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam
— in lituano:	Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams
— in ungherese:	Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség
— in maltese:	Arranġamenti preferenzjali applikabbli ghall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18
— in olandese:	Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
— in polacco:	Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18
— in portoghese:	Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18
— in rumeno:	Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18
— in slovacco:	Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18
— in sloveno:	Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18
— in finlandese:	Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin
— in svedese:	Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18

ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2299/2001 (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19)

Regolamento (CE) n. 325/2003

(GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21)

Regolamento (CE) n. 322/2004 (GU L 58 del 26.2.2004, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25)

Regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17)

Regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7)

Regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

Regolamento (CE) n. 1847/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 21)

Regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52)

Regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36) limitatamente all'articolo 2

limitatamente all'articolo 8

limitatamente all'articolo 4 e all'allegato IV

limitatamente all'articolo 23

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, alinea	Articolo 2, alinea
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera b), alinea	Articolo 2, lettera b), alinea
Articolo 2, lettera b), primo trattino	Articolo 2, lettera b), punto i)
Articolo 2, lettera b), secondo trattino	Articolo 2, lettera b), punto ii)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, alinea	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, alinea
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d)
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 5, paragrafi 2 e 3	Articolo 4, paragrafi 2 e 3
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3, alinea	Articolo 8, paragrafo 3, alinea
Articolo 9, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 10	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14, primo e secondo comma	Articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 14, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 14, quarto comma	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
·	Articolo 17

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 19	Articolo 18
Articolo 20	Articolo 19
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma, alinea	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, alinea
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 22	Articolo 21
Articolo 23	Articolo 22
Articolo 24	Articolo 23
Articolo 25	Articolo 24
Articolo 26	Articolo 25
Articolo 27	Articolo 26
Articolo 28	Articolo 27
Articolo 29	Articolo 28
Articolo 30	Articolo 29
Articolo 31	Articolo 30
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 31
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2, primo comma	Articolo 32, paragrafo 2, primo comma
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, alinea	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, alinea
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), primo trattino	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), punto i)
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), secondo trattino	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), punto ii)
Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), terzo trattino	Articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), punto iii)
Articolo 33, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 32, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 33, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 32, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 33, paragrafo 2, quinto comma	Articolo 32, paragrafo 2, quinto comma
Articolo 33, paragrafo 3, primo comma	Articolo 32, paragrafo 3, primo comma
Articolo 33, paragrafo 3 secondo comma, alinea	Articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, alinea
Articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino	Articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, lettera a)
Articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino	Articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)
Articolo 33, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 32, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 33, paragrafo 4	Articolo 32, paragrafo 4

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 34	Articolo 33
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafo 3, primo comma, alinea	Articolo 34, paragrafo 3, primo comma, alinea
Articolo 35, paragrafo 3, primo comma, primo trattino	Articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettera a)
Articolo 35, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino	Articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettera b)
Articolo 35, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 35, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 34, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 35, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 34, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino	Articolo 34, paragrafo 4
Articolo 35, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino	Articolo 34, paragrafo 5
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), alinea	Articolo 34, paragrafo 6, alinea
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), primo trattino	Articolo 34, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino	Articolo 34, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino	Articolo 34, paragrafo 6, lettera c)
Articolo 35, paragrafo 4, lettera b), quarto trattino	Articolo 34, paragrafo 6, lettera d)
Articolo 35, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 34, paragrafo 7
Articolo 35, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 34, paragrafo 8
Articolo 35, paragrafo 5	Articolo 34, paragrafo 9
Articolo 35, paragrafo 6, primo comma	Articolo 34, paragrafo 10, primo comma
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, alinea	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, alinea
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera a)	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera a)
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), alinea	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), ali- nea
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), primo trattino	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera b) punto i)
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), secondo trattino	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera b) punto ii)
Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), terzo trattino	Articolo 34, paragrafo 10, secondo comma, lettera b) punto iii)
Articolo 36, paragrafo 1	Articolo 35, paragrafo 1
Articolo 36, paragrafo 2, primo comma	Articolo 35, paragrafo 2, primo comma
Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, alinea	Articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, alinea
Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino	Articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino	Articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 36, paragrafo 3	Articolo 35, paragrafo 3
Articolo 36, paragrafo 4, primo comma	Articolo 35, paragrafo 4, primo comma
Articolo 36, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 35, paragrafo 4, secondo comma

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 36, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 35, paragrafo 5
Articolo 36, paragrafo 5, primo comma, alinea	Articolo 35, paragrafo 6, primo comma, alinea
Articolo 36, paragrafo 5, primo comma, primo trattino	Articolo 35, paragrafo 6, primo comma, lettera a)
Articolo 36, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino	Articolo 35, paragrafo 6, primo comma, lettera b)
Articolo 36, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 35, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 36, paragrafo 6	Articolo 35, paragrafo 7
Articolo 36, paragrafo 7, primo comma	Articolo 35, paragrafo 8, primo comma
Articolo 36, paragrafo 7, secondo comma, alinea	Articolo 35, paragrafo 8, secondo comma, alinea
Articolo 36, paragrafo 7, secondo comma, primo trattino	Articolo 35, paragrafo 8, secondo comma, lettera a)
Articolo 36, paragrafo 7, secondo comma, secondo trattino	Articolo 35, paragrafo 8, secondo comma, lettera b)
Articolo 36, paragrafo 7, terzo comma	Articolo 35, paragrafo 8, terzo comma
Articolo 36, paragrafo 8	Articolo 35, paragrafo 9
Articolo 36, paragrafo 9	Articolo 35, paragrafo 10
Articolo 36, paragrafo 10	Articolo 35, paragrafo 11
Articolo 37	Articolo 36
Articolo 38, primo comma, alinea	Articolo 37, primo comma, alinea
Articolo 38, primo comma, lettera a), alinea	Articolo 37, primo comma, lettera a) alinea
Articolo 38, primo comma, lettera a), primo trattino	Articolo 37, primo comma, lettera a), punto i)
Articolo 38, primo comma, lettera a), secondo trattino	Articolo 37, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 38, primo comma, lettera b)	Articolo 37, primo comma, lettera b)
Articolo 38, secondo comma	Articolo 37, secondo comma
Articolo 39	Articolo 38
Articolo 40	Articolo 39
Articolo 41	Articolo 40
Articolo 42, paragrafo 1	Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, alinea	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, alinea
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a), alinea	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, lettera a), alinea
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto i)
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo trattino	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e (c)	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e (c)
Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 41, paragrafo 3
Articolo 43	Articolo 42
Articolo 44, paragrafo 1, alinea	Articolo 43, paragrafo 1, alinea
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), alinea	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), alinea
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), primo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), punto i)
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
Articolo 44, paragrafo 1, lettera b), alinea	Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), alinea
Articolo 44, paragrafo 1, lettera b), primo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 44, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino	Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 45, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 2, alinea	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, alinea
Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), alinea	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera a), alinea
Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), primo trattino	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto i)
Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), primo comma, alinea	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera b), alinea
Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), primo comma, primo trattino	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto i)
Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), primo comma, secondo trattino	Articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii)
Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), secondo comma	Articolo 44, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 45, paragrafo 3	Articolo 44, paragrafo 3
Articolo 46, paragrafo 1, primo comma	Articolo 45, paragrafo 1, primo comma
Articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, alinea	Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, alinea
Articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino	Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino	Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 46, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 45, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 46, paragrafo 1, quarto comma, alinea	Articolo 45, paragrafo 1, quarto comma, alinea
Articolo 46, paragrafo 1, quarto comma, primo trattino	Articolo 45, paragrafo 1, quarto comma, lettera a)
Articolo 46, paragrafo 1, quarto comma, secondo trattino	Articolo 45, paragrafo 1, quarto comma, lettera b)
Articolo 46, paragrafo 1, quinto comma	Articolo 45, paragrafo 1, quinto comma
Articolo 46, paragrafo 1, sesto comma	Articolo 45, paragrafo 1, sesto comma
Articolo 46, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 45, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 46, paragrafo 5, alinea	Articolo 45, paragrafo 5, alinea
Articolo 46, paragrafo 5, primo trattino	Articolo 45, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 46, paragrafo 5, secondo trattino	Articolo 45, paragrafo 5, lettera b)
Articolo 47	Articolo 46
Articolo 49, paragrafi 1 e 2	Articolo 47, paragrafi 1 e 2
Articolo 49, paragrafo 3, primo comma, alinea	Articolo 47, paragrafo 3, alinea
Articolo 49, paragrafo 3, primo comma, primo trattino	Articolo 47, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 49, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino	Articolo 47, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 49, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino	Articolo 47, paragrafo 3, lettera c)

Regolamento (CE) n. 1291/2000	Presente regolamento
Articolo 49, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 47, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 49, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 47, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 49, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 47, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 49, paragrafi 4 e 5	Articolo 47, paragrafi 4 e 5
Articolo 49, paragrafo 6, primo comma	Articolo 47, paragrafo 6, primo comma
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, alinea	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, alinea
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e b)	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e b)
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, lettera c)	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, lettera d)
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, lettera d)	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, lettera e)
Articolo 49, paragrafo 6, secondo comma, lettera e)	Articolo 47, paragrafo 6, secondo comma, lettera c)
Articolo 49, paragrafo 6, dal terzo all'ottavo comma	Articolo 47, paragrafo 6, dal terzo all'ottavo comma
Articolo 49, paragrafo 7	Articolo 47, paragrafo 7
Articolo 49, paragrafo 8, primo comma	Articolo 47, paragrafo 8, primo comma
Articolo 49, paragrafo 8, secondo comma, alinea	Articolo 47, paragrafo 8, secondo comma, alinea
Articolo 49, paragrafo 8, secondo comma, primo trattino	Articolo 47, paragrafo 8, secondo comma, lettera a)
Articolo 49, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino	Articolo 47, paragrafo 8, secondo comma, lettera b)
_	Articolo 47, paragrafo 9, alinea
Articolo 49, paragrafo 9, lettere da a) a d)	Articolo 47, paragrafo 9, lettere da a) a d)
Articolo 49, paragrafo 10	Articolo 47, paragrafo 3, quinto comma
Articolo 50	Articolo 48
Articolo 51	_
_	Articolo 49
Articolo 52, paragrafo 1	Articolo 50
Articolo 52, paragrafo 2	_
Allegato I	Allegato I
Allegato I bis	Allegato III, parte A
Allegato I ter	Allegato III, parte B
Allegato I quater	Allegato III, parte C
Allegato I quinquies	Allegato III, parte D
Allegato Isexties	Allegato III, parte E
Allegato I septies	Allegato III, parte F
Allegato I octies	Allegato III, parte G
Allegato I nonies	Allegato III, parte H
Allegato I decies	Allegato III, parte I
Allegato II	_
Allegato III, parti da A a I	Allegato II, parti da A a I
Allegato III, parti da K a N	Allegato II, parti da J a M
_	Allegato IV
_	Allegato V